



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti eolici;

VISTA la nota n. 26954 del 13 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato *“Procina”*, da realizzarsi nel comune di Apricena (FG), con opere di connessione situate anche nel comune di San Paolo di Civitate (FG), proposto dall'allora Spirit s.r.l., oggi AIP 1 s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di 18 aerogeneratori (ciascuno dei quali con rotore di diametro fino a 180 metri e altezza al mozzo fino a 140 metri) di potenza unitaria pari a 8 MW, per una potenza complessiva di 144 MW e relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'allora Spirit s.r.l., con nota del 14 giugno 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 17 gennaio 2022 e della successiva consultazione del pubblico avviata il 15 luglio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTA la nota n. 4301 dell'8 marzo 2022, con la quale il comune di Apricena ha verificato *“la compatibilità dell'intervento al vigente P.R.G. (Aree per la coltivazione agricola normale “E1”, articolo 16 delle NTA), nonché al “Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico” approvato con D.C.C. n. 29 del 01.07.2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020”*;

VISTA la nota n. 3004 del 2 settembre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 321 del 22 settembre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso *“parere favorevole circa la compatibilità ambientale, comprensiva della valutazione di incidenza di primo livello, del Progetto [...] con l'esclusione dell'aerogeneratore n. 13”* a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla citata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTA, altresì, la nota prot. DICA n. 37143 del 19 dicembre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame;

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“l'area di intervento appartiene all'ambito paesaggistico “Tavoliere”, Figura territoriale 3.3.1 “Piana Foggiana della Riforma””* ponendosi in *“contrasto con la normativa d'uso della sezione “C””* della menzionata scheda d'ambito poiché, l'opera che qui si esamina, *“in più punti di visuale, sia lungo i percorsi tratturali, che quelli autostradali e ferroviari”* risulta visibile *“in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive”*;

RILEVATO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, *“i rapporti di reciproca visibilità dei siti appartenenti alla struttura insediativa storica risultano fortemente alterati, come pure l'intervisibilità dai luoghi identitari di altura”* mentre *“dai luoghi di pianura [...] l'impianto eolico di progetto verrebbe percepito in sovrapposizione al costone garganico che in gran parte risulta sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 per la presenza di boschi, aree gravate da usi civici, nonché aree ricadenti nel Parco del Gargano”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 3004 del 2 settembre 2022, ha evidenziato che *“il Proponente [...] analizza il paesaggio solamente in rapporto alle aree individuate dal PPTR come BP e UCP, senza prendere in considerazione le disposizioni della scheda d’ambito C2 e senza produrre idonee considerazioni di sintesi, che comprovino la compatibilità del proposto impianto eolico con le caratteristiche qualitative e percettive del medesimo paesaggio”*;

RILEVATO che, *“ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo 3.1 lett. b) l’Area Vasta d’Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde ad un buffer di 11,500 km, pari a 50 volte l’altezza massima degli aerogeneratori”* e che *“la realizzazione dell’impianto in esame contribuisce a saturare tutta l’area della piana di Apricena [...]. Infatti diversi sono gli impianti già esistenti sia verso nord [...] e sia verso sud [...] come pure la presenza di campi fotovoltaici già realizzati e quelli di grande estensione in fase di valutazione”*, come sottolineato dal Ministero della cultura;

RILEVATO, altresì, che il Dicastero da ultimo menzionato ha rappresentato che *“la densità di aerogeneratori e impianti fotovoltaici in progetto e autorizzati risulta particolarmente elevata con il risultato di un effetto cumulo molto accentuato percepibile, in particolare, dai siti panoramici, oltre che tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004”*;

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“l’analisi dell’area vasta [...] ha evidenziato che il parco interessa un’area a sud del centro abitato di Apricena. Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall’attraversamento di due tratturi e da numerose segnalazioni archeologiche ed architettoniche”* e che il tratturo “Foggia S. Nicandro” *“lambisce il secondo blocco di aerogeneratori”* ed è *“legato alla Masseria Posta dei Colli (sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 29/7/1988)”*;

RILEVATO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, l’infrastruttura che qui si esamina e le relative opere di connessione *“incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce [...] e altre evidenze archeologiche [...] rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell’ambito del PPTR, come zone di interesse archeologico, Rete dei Tratturi”* – sottoposta a *“vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente”* – in relazione alle quali si rilevano anche interferenze dirette;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha evidenziato la presenza *“a circa 5,5 km dagli aerogeneratori nn. 13 e 17”* dei *“ruderi dell’antico Castello di Castelpagano, sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 con DM 20/12/1983”* nonché *“dell’Abbazia di S. Giovanni in Piano (oggi una masseria diroccata, anche se sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 con D.M. 24/9/1985) distante circa 1,5 km dall’aerogeneratore n. 09”*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adequata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 321 del 22 settembre 2022, ha evidenziato che *"La zona individuata per la realizzazione dell'impianto è esterna ad aree protette (L. 394/91 e LR 19/97) e aree di interesse comunitario facenti parte della Rete Natura 2000"*;

CONSIDERATO, inoltre, che, ad avviso della citata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, *"la progettazione dell'intervento ha tenuto conto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo e degli elementi paesaggisticamente, ambientalmente e storicamente rilevanti"* e, altresì, che *"i piani territoriali di tutela, i piani paesaggistici, i piani urbanistici, nonché le normative finalizzate alla salvaguardia del benessere umano ed al corretto inserimento di tali tipologie di opere nel contesto territoriale prescrivono distanze minime da rispettare, distanze che ovviamente rientrano nella corretta progettazione"*;

CONSIDERATO, altresì, che, pur rilevando la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS interferenze tra il cavidotto e i beni paesaggistici, la stessa ha sottolineato che il medesimo *"sarà messo in opera interrato lungo la viabilità asfaltata esistente e [...] sarà garantito il puntuale ripristino dello stato dei luoghi"* senza determinare alterazione di questi ultimi garantendo *"la assenza di interferenze con il corso d'acqua e con la sua funzionalità ecologica"*;

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, *"sempre per le interferenze per attraversamento, al fine di limitare qualsiasi tipo di interferenza ed alterazione dell'attuale stato dei luoghi di tali beni paesaggistici, è previsto che i cavidotti siano posti in opera mediante TOC, così da sottopassare gli stessi"* mentre *"ove esistenti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

idonee sovrainfrastrutture (ad esempio ponte in sovrappasso), sarà valutata la possibilità di mettere in opera i cavidotti mediante ancoraggio del/dei cavi sul fianco di valle dell'opera esistente (ponte, passerella), garantendo l'assenza di interferenze con la sezione libera di deflusso dell'opera medesima”;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha rappresentato che sull'area interessata dall'opera *“esistono già delle torri eoliche ed altre stanno per essere alzate”* e che *“l'area di studio è fortemente antropizzata”* per cui *“la fauna presente si è abituata a vivere a stretto contatto con l'uomo e tutte le sue attività”* mentre *“la distanza interposta tra una torre e l'altra, e la distanza tra un parco eolico e l'altro non generano l'effetto barriera perché gli spazi, interposti tra una torre e un'altra, sono sufficienti a garantire”* che non vi sia alcuna *“interferenza tra le tipologie di progetto e la componente faunistica in transito”* tenendo conto che *“l'aumento di sottrazione di habitat agricolo, non incide su specie faunistiche rare o di pregio”;*

CONSIDERATO, inoltre, che, come rappresentato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, l'analisi degli impatti cumulativi esclude alterazioni del *“contesto localizzativo, privo di vincoli diretti ostativi all'impianto, anche sotto il profilo paesaggistico”* e che l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 13 aumenta *“la compatibilità del progetto con le esigenze cautelative di tutela della biodiversità e di diradamento, in prossimità (peraltro relativa) dei siti Rete Natura 2000”;*

CONSIDERATO, altresì, che, ad avviso della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, sono stati *“valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”;*

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espressamente previsto che *“Il progetto esecutivo, che nella sua formulazione relativa al nuovo layout mitigato dovrà prevedere l'esclusione dell'aerogeneratore 13, dovrà essere aggiornato e farsi carico della compatibilizzazione del più puntuale tracciato delle opere connesse con i cavidotti esistenti, nonché farsi carico della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori per i quali nell'iter autorizzativo dovesse essere comprovata l'interferenza con altri impianti in precedenza autorizzati”;*

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nell'ambito dei citati chiarimenti istruttori, ha sottolineato che l'analisi degli impatti cumulativi è stata esaustiva e ha *“compreso tutto ciò che è noto e che era suscettibile di essere valutato d'ufficio da parte della Commissione”* tenendo conto, altresì, che *“La condizione 1, del predetto parere, che rimanda alla fase della progettazione esecutiva ogni altro aspetto, è una previsione che rimanda a tale sede l'armonizzazione degli aspetti di dettaglio, soprattutto dei cavidotti”*, in ragione dell'eliminazione del citato aerogeneratore n. 13, *“come pure codifica una*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ordinaria rimessione alla sede autorizzativa di ogni altra sopravvenienza suscettibile di essere valutata come interferenza in tale sede, ovviamente di cui la Commissione non sia a conoscenza”;

CONSIDERATO che *“le opere di progetto non interferiscono con vincoli diretti ex lege di cui al d.lgs. 42/04 e ne rispettano le distanze”*, come sottolineato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Ministero della cultura, nell’ambito del citato parere n. 3004 del 2 settembre 2022, ha rilevato che nell’area interessata dall’opera *“non ricadono beni culturali”*;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera *c-quater*), non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta *“fascia di rispetto”* soltanto lo scopo di individuare, quali *“aree idonee”*, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta *“fascia di rispetto”* a un’area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come evidenziato dal Ministero della cultura, l’impianto ricade in zona agricola E alla luce del Piano di fabbricazione di cui è dotato il comune di Apricena;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante *“Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”*;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato “Procina”, da realizzarsi nel comune di Apricena (FG), con opere di connessione situate anche nel comune di San Paolo di Civitate (FG), dell'allora Spirit s.r.l., oggi AIP 1 s.r.l., con esclusione dell'aerogeneratore n. 13, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nel parere n. 321 del 22 settembre 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI